

STATUTO

ISTORIATO:

- 01.04.2001: primo statuto con assemblea costitutiva
- 07.06.2013: prima modifica statuti (art. 6 e 14 e stralcio del 17)
- 24.05.2016: modifica statuti (art. 15)
- 23.05.2019: modifica statuti (art. 8 e 11)
- 18.08.2021: modifica statuti (art. 3, stralcio art. 4 con conseguente cambio della numerazione e art. 5 che prima era il 6)

Art. 1

Gli **Amici dell'olivo** si costituiscono in associazione con lo scopo di favorire la reintroduzione dell'olivo (*Olea europaea* L.) nella zona prealpina dei laghi a sud della Svizzera, nella quale esisteva anticamente e dove le condizioni climatiche ne permettono la sopravvivenza, come pure di promuovere la conoscenza di tale pianta e dei suoi prodotti.

L'associazione non persegue scopo di lucro ma di pubblica utilità, ed è retta da questo statuto e dagli art. 60 e segg. CC.

Il Comitato può decidere l'iscrizione dell'associazione nel Registro di Commercio.

Art. 2

L'**associazione** tende a realizzare i suoi scopi in particolare

- a) mettendo a disposizione degli interessati le conoscenze specifiche dei propri soci esperti
- b) appoggiando istituzioni che desiderano inserire l'olivo nel paesaggio della zona prealpina dei laghi a sud della Svizzera
- c) finanziando secondo modalità da definire caso per caso la messa a dimora e la coltivazione
- d) organizzando e sostenendo iniziative appropriate al suo scopo quali sopralluoghi nelle zone potenzialmente olivicole, visite a oliveti e frantoi, degustazioni, attività formative.

I mezzi dell'associazione sono costituiti dai contributi annuali obbligatori e volontari, i contributi di enti pubblici e privati, ogni liberalità da parte di terzi.

Art. 3

Fanno parte dell'Associazione i **soci**, i **soci sostenitori** e i **soci onorari**.

I soci sono le persone e gli enti pubblici e privati che pagano le tasse sociali fissate dall'Assemblea su proposta del Comitato.

I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla tassa sociale, volontariamente versano almeno il contributo annuo minimo fissato dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Il mancato versamento li esclude automaticamente dall'Associazione, rispettivamente toglie loro la qualifica di socio sostenitore.

I **soci onorari** sono coloro che vantano speciali benemeritenze e si sono adoperati in modo notevole al conseguimento degli scopi sociali. I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 4

Gli **organi** dell'Associazione sono

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) i revisori dei conti

Art. 5

L'**Assemblea** è l'organo superiore dell'Associazione ed è convocata ogni anno. La convocazione è inviata con un mese di anticipo con le seguenti possibili trattande:

- il rapporto del presidente
- il rapporto del cassiere
- il rapporto dei revisori con la proposta di scarico dell'amministrazione
- la fissazione delle tasse sociali e dei contributi
- l'elezione del Comitato
- l'elezione dei due revisori dei conti
- le proposte del Comitato e dei membri dell'Associazione

La convocazione dell'Assemblea ha luogo anche quando il Comitato o un quinto dei membri lo richieda.

L'assemblea generale è **valida** quando è presente almeno la metà dei soci. Non raggiungendo in prima convocazione il numero minimo, l'assemblea sarà chiamata in seconda convocazione 15 minuti dopo. Le decisioni prese dall'assemblea generale in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 6

Le **decisioni** dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo decisione contraria. Vale la maggioranza semplice; in caso di parità il presidente decide.

Art. 7

Il **comitato** si compone di almeno 5 fino ad un massimo di 8 membri eletti dall'assemblea per un periodo di 2 anni. Il comitato designa al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

Art. 8

Il **comitato** è l'organo direttore dell'Associazione. Esso è responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea. Il Comitato è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, può prendere decisioni soltanto se tre dei suoi membri sono presenti.

Art. 9

Il **presidente** rappresenta l'Associazione verso l'esterno e dirige le riunioni dell'Assemblea e del Comitato. È assistito nel suo lavoro amministrativo dal segretario e dal cassiere.

Art. 10

I **revisori** dei conti sono due, eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti.

Art. 11

L'Associazione si vincola con la **firma** congiunta di due membri del Comitato.

Art. 12

La **sede** dell'Associazione è presso il presidente pro tempore.

Art. 13

La **modifica degli statuti** va presentata almeno due mesi prima dell'Assemblea al Comitato ed essere sottoscritta da almeno cinque soci. La modifica è decisa dall'Assemblea alla maggioranza di due terzi dei soci presenti in sala.

Art. 14

L'assemblea decide lo **scioglimento** dell'Associazione con la maggioranza di due terzi dei soci presenti in assemblea designando i liquidatori. In caso di dissoluzione i beni dell'Associazione sono devoluti a favore di uno o più enti di pubblica utilità su proposta del comitato.

Art. 15

È esclusa la **responsabilità** personale dei soci per gli impegni dell'associazione.

Associazione Amici dell'Olivo

Claudio Premoli
presidente

Rancate, 18 agosto 2021